



Venerdì 01/04/2016

L'indennità di malattia del lavoratore, le fasce di reperibilità, l'assenza e quanto spetta

A cura di: *Studio Legale Mancusi*

L'indennità di malattia è una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l'incapacità lavorativa.

A chi spetta

L'indennità di malattia a carico dell'INPS, secondo le indicazioni di dettaglio di seguito riportate, spetta a:

- operai settore industria;
- operai ed impiegati settore terziario e servizi;
- lavoratori dell'agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26. Legge 335/95.

Non Spetta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- collaboratori familiari (COLF e Badanti);
- impiegati dell'industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.

Cosa spetta



- Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:

- a tempo indeterminato: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare;

- a tempo determinato: l'indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall'Inps.

- Lavoratori dell'agricoltura:

- a tempo indeterminato: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;

- a tempo determinato: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

- Apprendisti: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare;

- Disoccupati: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- Sospesi: l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall'inizio della sospensione.

- Lavoratori iscritti alla Gestione separata:
l'indennità per degenza ospedaliera:
spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di 180 giorni di degenza nell'anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che:



- risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui trattasi;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

l'indennità di malattia:

spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di giorni nell'anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che:

- risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

- Lavoratori marittimi:

l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale

spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;

l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare

riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di un anno;

l'indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro

spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.

In caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità stabilite per legge, garantendo la presenza presso l'indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all'Amministrazione. L'indennità a carico dell'Inps ricorre dal quarto giorno di malattia fino al centottantesimo giorno, mentre i primi tre giorni, detti di carenza, restano a carico del datore di lavoro. L'indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la porta a conguaglio tramite la denuncia Uniemens.

Dal 2015 l'Inps ha modificato, applicando la Circolare n. 118 del 12.09.2011, le regole sulle visite fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Visita fiscale

La visita fiscale è prevista ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70, predisposta dall'INPS o dal datore di lavoro per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere sostituita anche dalla visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente se concordata con l'ASL). La visita fiscale non è soltanto un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma si consiste in una vera e propria verifica di merito. La certificazione dello stato di malattia deve essere trasmessa all'Inps per via telematica entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento morboso.

Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all'interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore,



variarla e sollecitare il dipendente a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Nel caso in cui il medico curante non sia reperibile, il lavoratore può richiedere la certificazione alla Guardia Medica o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale.

Il datore di lavoro che intenda controllare le assenze per malattia di un lavoratore dipendente è obbligato ad avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti: è, infatti, vietato qualunque tipo di accertamento diretto da parte del datore di lavoro.

Dal canto suo il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari sul proprio stato di infermità qualora disposti dall'Inps o richiesti dal datore di lavoro.

Fasce di reperibilità

Durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità:

- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nel caso di dipendenti pubblici;
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nel caso di dipendenti privati,

durante le quali lo stesso deve trovarsi presso l'indirizzo di domicilio, che può anche non coincidere con la propria abitazione, precedentemente comunicato all'Amministrazione.

L'obbligo di reperibilità è valido 7 giorni su 7, e si estende dunque anche alle giornate non lavorative, ai festivi e ai prefestivi.

Il lavoratore è legittimato a rifiutare l'ingresso ai medici al di fuori dell'orario di reperibilità. Il lavoratore, già sottoposto a controllo, è comunque tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità, salvo giustificato motivo, sino alla conclusione dell'evento morboso.

Il dipendente in malattia, in caso di cambio di domicilio, è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo al datore di lavoro e alla sede Inps competente.

In caso di nuovo controllo successivo alla scadenza della prognosi confermata da un precedente accertamento sanitario, l'eventuale sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza della prognosi confermata.

Assenza alla visita di controllo

Nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l'obbligo di rimanere presso il domicilio comunicato. Il medico fiscale può procedere ad accertamenti sanitari sin dal primo giorno di assenza, anche se festivo.

Qualora il lavoratore si trovi nella necessità di doversi allontanare per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Inps l'assenza prevista e di produrre l'attestazione rilasciata dalla struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Per «assente alla visita fiscale» deve intendersi non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).



L'assenza, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

In generale, la giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 3180/1990 e 9523/1993) ha ritenuto assimilabili alla vera e propria assenza ingiustificata alla visita di controllo le seguenti fattispecie:

- non aver udito il campanello d'ingresso;
- mancata o insufficiente indicazione del nominativo del lavoratore sul citofono;
- mancato funzionamento del citofono o del campanello;
- mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità.

Esistono poi delle ragioni che possono legittimare l'assenza:

- concomitanza di visite, terapie, accertamenti e prestazioni che non possono essere effettuati in orari diversi;
- comprovata necessità di evitare gravi conseguenze per sé o i componenti del nucleo familiare.

Il vincolo di reperibilità decade invece ab origine nei seguenti casi:

- malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- patologie documentate per cause di servizio;
- quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.

Sanzioni in caso di assenza ingiustificata

Al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla visita fiscale ovvero risulta assente, senza giustificato motivo, possono essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.

Inoltre, in caso di assenza ingiustificata alla prima o unica visita fiscale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni, a partire dal giorno in cui è stata accertata l'assenza. Se l'assenza ingiustificata si ripete anche nel corso della seconda visita fiscale, l'Inps recupera la metà del trattamento economico erogato anche per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni e fino al termine della malattia.

Qualora il lavoratore risultasse assente anche alla terza o successiva visita fiscale, l'Inps interrompe l'erogazione dell'indennità dal giorno stesso in cui viene accertata l'assenza. La sanzione si applica a



partire dal primo giorno di malattia, non dal primo giorno indennizzabile. Nel calcolo dei 10 giorni vanno computati tutti i giorni di calendario, anche quelli non lavorabili. Nell'ipotesi in cui al lavoratore interessato, dopo la terza assenza, si sottoponga a visita ambulatoriale che accerti l'incapacità al lavoro, da tale data la corresponsione dell'indennità sarà ripristinata.

L'apparato sanzionatorio è efficace soltanto nell'ambito del medesimo evento morboso: la sanzione eventualmente comminata durante la prima malattia non rileva in relazione ad successivo episodio, anche qualificabile come ricaduta del primo. In caso di sopravvenuto ricovero presso un ospedale, o un'altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a farsi carico della trasmissione telematica della certificazione medica all'Inps.

La malattia del lavoratore interrompe il decorso delle ferie, in tutti i casi in cui le condizioni del lavoratore siano tali da impedire il godimento delle stesse.

Recupero indennità

In linea generale, l'indennità a carico dell'Inps ricorre dal 4° giorno di malattia fino al 180°, mentre i primi tre giorni, detti di carenza, non sono indennizzabili dall'Istituto ma restano a carico del datore di lavoro. Il 4° giorno viene calcolato dalla data di inizio della malattia, come indicato sulla certificazione medica.

Per i lavoratori a tempo indeterminato, l'indennità a carico dell'Inps spetta per le giornate comprese in un periodo di 180 giorni in un anno solare, sommando tutti i giorni di malattia, compresi quelli per cui non è stata corrisposta alcuna indennità.

Sono esclusi da tale computo, invece, i giorni di malattia professionale, di malattia per infortunio sul lavoro, malattia tubercolare, i giorni di astensione per maternità, sia obbligatoria che facoltativa.

Per i lavoratori a tempo determinato, l'indennità a carico dell'Inps spetta per un periodo non superiore all'attività lavorativa effettuata nei 12 mesi antecedenti alla malattia, sempre entro il tetto massimo dei 180 giorni. L'indennità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi la porta a conguaglio tramite la denuncia Uniemens.

In caso di recupero dell'indennità indebitamente erogata, il lavoratore è tenuto a procedere al recupero sulle somme a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del rapporto di lavoro e a restituirle all'Inps sempre attraverso la procedura di conguaglio in Uniemens.

Quanto spetta

Ai lavoratori dipendenti:

dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera

dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria:

l'indennità spetta nella misura dell'80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.

Ai disoccupati e sospesi dal lavoro:

l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista.

Ai ricoverati senza familiari a carico:

l'indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il



quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata:

- l'indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura dell' 8% - 12% - 16% assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l' 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 il 16%).

- l'indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l'importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l'8%).

Avv. Amilcare Mancusi

Fonte: <http://www.avvocatoamilcaremancusi.com>